

PDF Eraser Free

Tribunale di Napoli
SEZIONE SPECIALIZZATA per la PROTEZIONE
INTERNAZIONALE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Caterina Molfino presidente relatore

dott. Marida Corso giudice

dott. Grazia Bisogni giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento civile n. 25716 /2017

promosso su ricorso di nato il a
MALI rappresentato e difeso dall'Avv. D'ANDREA
MARGHERITA

- ricorrente -

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI SALERNO

resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 21/09/2017 ha
impugnato il provvedimento emesso il 27/3/17 e notificato
23/8/17 con il quale la Commissione Territoriale per il
riconoscimento della Protezione Internazionale indicata in
epigrafe gli ha negato la concessione della protezione
internazionale.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è
costituito in giudizio.

Il P.M. è intervenuto depositando conclusioni scritte.



PDF Eraser Free

Il ricorrente ha concluso per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e il riconoscimento dello status di rifugiato e in subordine della protezione sussidiaria e umanitaria.

Deve preliminarmente affrontarsi l'istanza di fissazione di udienza introdotta in ricorso. A parere di questo Collegio essa va disattesa, posto che la fissazione dell'udienza di audizione dell'interessato non è determinata automaticamente dalla mancata messa a disposizione della videoregistrazione da parte della Commissione Territoriale. Sul punto giova considerare che:

- a) la trattazione in camera di consiglio da parte del Collegio investe interamente il thema decidendum, anche con riferimento al corredo istruttorio, a norma del comma 9 art. 35 bis D.L. n. 25/2008;
- b) l'esecuzione della videoregistrazione del colloquio informativo del richiedente asilo dinanzi alle Commissioni non è, allo stato, disponibile per motivi tecnici, posto che a norma del comma 8 dell'art. 14 e del comma 16 dell'art 35 bis della legge le "specifiche tecniche" necessarie per predisporre il sistema di video registrazione saranno stabilite con decreto direttoriale da adottarsi nei tempi e nei modi previsti;
- c) il comma 7 dell' art. 14 leg. cit. prevede che, "quando il colloquio non può essere registrato per motivi tecnici, dell'audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, **in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo**";
- d) la mancata audizione del richiedente asilo non integra, sul piano formale, violazione delle disposizioni di legge poste a garanzia del diritto di difesa, posto che i commi 10 e 11 dell'art 35 bis non contemplano l'obbligatorietà "dell' audizione";
- e) che la allegata violazione del diritto di difesa è esclusa dalla giurisprudenza comunitaria per la quale "il diritto del richiedente di essere ascoltato non si configura come diritto



PDF Eraser Free

assoluto, potendo soggiacere a restrizioni...se esse rispondono ad obiettivi di interesse generale” perseguiti legittimamente dagli Stati Membri, cui deve riconoscersi il potere di disciplinare l’esame giurisdizionale delle domande di asilo in maniera coerente con i principi del diritto comune purché tali discipline procedurali non ledano la sostanza stessa dei diritti in tesi garantiti (sentenza 7.7.2016, Lebek, C-70/15, EU/C216/524);

- f) che, nel caso in esame, deve escludersi che la mancata ammissione dell’audizione dell’interessato dinanzi alla A.G. costituisca di per sé un vulnus per la difesa dello stesso, in quanto il Tribunale è in possesso di documentazione cartacea contenente il verbale sottoscritto del colloquio dell’interessato effettuato in sede amministrativa con le modalità dettate dall’ art 13 leg. cit.;
- g) che la giurisprudenza comunitaria (CG e CEDU) ha già avuto modo di spiegare che l’obbligo assoluto di tenere un’udienza pubblica in tutte le procedure giurisdizionali non è previsto né dall’ art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE né dall’ art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali firmata a Roma il 4/11/1950 (Corte di Giustizia Seconda Sezione 26/7/2017 sentenza Moussa Sacko c/ Commissione Territoriale di Milano);
- h) che l’omissione dell’udienza de qua risponde all’esigenza, sentita sia dagli Stati Membri della UE che dai richiedenti asilo, che sia presa una decisione in tempi rapidi, se ad essa si può pervenire attraverso un esame documentale adeguato e completo;
- i) che in quest’ottica il D.L. n. 13/2017, convertito il Legge 46/2017, ha impresso una decisa e coerente accelerazione della procedura di esame delle domande di protezione prevedendo l’istituzione delle Sezioni Specializzate e imponendo l’esame delle domande in via d’urgenza;



PDF Eraser Free

- j)** che, infatti, ha escluso l'applicabilità alle controversie de quibus della sospensione dei termini feriali (comma 14 art. 35 bis) ed ha previsto che il Tribunale debba decidere sulla domanda entro 4 mesi dalla proposizione del ricorso (comma 13);
- k)** che, pertanto, l'interpretazione della normativa secondo quanto opinato dal ricorrente, che invoca la fissazione di apposita udienza per l'audizione in Camera di Consiglio, è anche in contrasto con lo spirito della riforma del settore.

In relazione alla domanda di protezione internazionale si osserva quanto segue.

nato a MALI il cittadino maliano, ha allegato di essere giunto in Italia nel 2012 proveniente dal Mali ed esattamente da Menaka città posta nella regione di Gao a nord est del Paese e di essere fuggito per evitare i pericoli derivanti da atti terroristici e di guerriglia effettuati dal gruppo di Azawad, una fazione indipendentista che combatte per l'indipendenza del nord del paese. Ha allegato che sua madre stessa era stata uccisa in questi scontri e di essere figlio unico.

Giova ricordare, i fini della valutazione del coacervo probatorio in atti, che l'art. 3 D.lgs. n.251/2007 prevede che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano valutare principalmente:

- a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione;
- b) le dichiarazioni e di documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o gravi danni;
- c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente.

Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di suffragare con prove taluni elementi delle sue dichiarazioni l'autorità competente a decidere sulla domanda può ritenerle comunque provate se è ragionevole e plausibile che :



PDF Eraser Free

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, plausibile.

Nel caso in esame non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale atteso che la narrazione del ricorrente non presenta requisiti minimi di attendibilità né in relazione alla sua ipotetica condizione di perseguitato né in relazione alla sua concreta esposizione a rischi di grave danno in ipotesi di rientro in patria.

Ed infatti, come risulta dalla motivazione della Commissione Territoriale, il ricorrente non è stato in grado di fornire indicazioni sulla città di sua provenienza, essendosi limitato ad affermare di provenire dalla regione di Gao; non si è mostrato consapevole degli avvenimenti di grande eco nazionale ed internazionale che hanno interessato l'area nord-orientale (ove si trova Gao) del Mali nel 2012; ha, inoltre narrato in maniera molto vaga le circostanze che avrebbero condotto alla sua aggressione, verificatasi a suo dire in quanto egli si sarebbe rifiutato di pronunciare la parola Azawad. In definitiva, non ha con sufficiente attendibilità convinto sulla sua effettiva provenienza da territori interessati da specifiche azioni terroristiche di ribelli antigovernativi.

Va tutta via considerato che sussistono gravi motivi di carattere umanitario per riconoscere la protezione di cui all'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008;



PDF Eraser Free

come riportato dalla stampa internazionale (Internazionale.it 29/6/2017) la posizione dei cittadini del Mali in tutte le regioni del Paese risulta caratterizzata da particolare fragilità. Invero la completa pacificazione del paese, in chiusura di un periodo di gravi conflitti che hanno determinato l'adozione dell'operazione MINUSMA, la missione di pace delle Nazioni Unite, non è ancora realizzata; sacche di indipendentismo violento si registrano talvolta anche nelle zone diverse da quelle di nord-est e il Presidente maliano Bubakar Keita ha dovuto molto impegnarsi per favorire la coesione socio politica attraverso una riforma costituzionale sottoposta al voto dei maliani il 9 luglio di quest'anno.(estratto da Le Pays, Burkina Faso pubblicato sulla rivista Internazionale n. 1210 del 29.06.2017).

Ne deriva la necessità, allo stato, di accogliere la domanda di protezione umanitaria.

Stante la parziale fondatezza del ricorso e la natura della decisione, le spese processuali possono essere compensate.

Sulla liquidazione dei compensi ex dpr 115/2002 si provvederà con separato decreto all'esito del completamento dell'istanza.

P.Q.M.

il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il diritto di _____ nato in MALI il _____ alla protezione umanitaria;compensa le spese della procedura.

Così deciso in Napoli, in data 20/10/2017

Presidente estensore

Caterina Molfino

il

dott.

